

- (13) Deve essere prevista la comunicazione settimanale alla Commissione dei prezzi medi nazionali mediante un sistema di trasmissione elettronica.
- (14) In ottemperanza di disposizioni veterinarie o relative alla tutela della salute pubblica gli Stati membri potrebbero ritenere necessaria l'adozione di misure che incidono sui corsi. In tale ipotesi, non è sempre giustificato, in sede di rilevamento dei prezzi di mercato, prendere in considerazione i corsi che non rispecchiano la normale tendenza del mercato. Di conseguenza, occorre stabilire norme che consentano alla Commissione di autorizzare lo Stato membro interessato a non tener conto dei prezzi rilevati o a utilizzare gli ultimi prezzi rilevati.
- (15) È necessario disporre che gli Stati membri siano tenuti ad adottare determinate misure per garantire la rappresentatività e l'accuratezza dei prezzi rilevati. Gli Stati membri devono informare la Commissione di tali disposizioni.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo medio dell'Unione, espresso per capo, dei vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane, è uguale alla media dei prezzi rilevati per i vitelli maschi di allevamento da latte e i vitelli maschi di allevamento da carne sui mercati rappresentativi degli Stati membri con una quota importante nella produzione e nel commercio di tali vitelli, elencati nell'allegato I, ponderata mediante i coefficienti stabiliti sulla base dei seguenti elementi:

- a) per quanto riguarda i vitelli maschi di allevamento da latte, il numero di vacche da latte rilevato nell'Unione, quale trasmesso a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- b) per quanto riguarda i vitelli maschi di allevamento da carne, il numero di vacche rilevato nell'Unione, quale trasmesso a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1165/2008.

2. I prezzi da comunicare per ciascun tipo di vitelli di cui al paragrafo 1 sono rilevati sui mercati pubblici o da persone fisiche o giuridiche che commerciano un numero considerevole di questi tipi di vitelli designate dallo Stato membro.

Tali prezzi si ottengono calcolando la media dei prezzi pagati nello Stato membro alla stessa fase del commercio all'ingrosso, al netto dell'imposta sul valore aggiunto («IVA»), per il tipo interessato, ponderata mediante coefficienti che esprimono la proporzione relativa delle diverse qualità di vitelli maschi di allevamento definita dallo Stato membro e l'importanza relativa di ciascun mercato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE (GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 1).

3. Ai fini del presente articolo, si intende per:

- a) «vitelli maschi di allevamento da latte»: i vitelli maschi di allevamento di razza da latte;
- b) «vitelli maschi di allevamento da carne»: i vitelli maschi di allevamento di razza da carne, di razza a duplice scopo o ottenuti da un incrocio con una razza da carne.

Articolo 2

1. Il prezzo medio dell'Unione, per chilogrammo di peso vivo, dei bovini magri corrisponde alla media dei prezzi rilevati per i giovani bovini magri e i bovini magri maschi e femmine di un anno sui mercati rappresentativi degli Stati membri con una quota importante nella produzione e nel commercio di tali bovini, elencati nell'allegato II, ponderata mediante i coefficienti stabiliti sulla base dei seguenti elementi:

- a) per quanto riguarda i giovani bovini magri, il numero di bovini di età non superiore a un anno e non destinati alla macellazione, rilevato nell'Unione, quale trasmesso a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1165/2008;
- b) per quanto riguarda i giovani bovini magri maschi di un anno, il numero di bovini maschi di età superiore a un anno ma inferiore a due rilevato nell'Unione, quale trasmesso a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1165/2008;
- c) per quanto riguarda i giovani bovini magri femmine di un anno, il numero di bovini femmine di età superiore a un anno ma inferiore a due che non hanno ancora partorito rilevato nell'Unione, quale trasmesso a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1165/2008.

2. I prezzi da comunicare per ciascun tipo di bovini magri di cui al paragrafo 1 sono rilevati sui mercati pubblici o da persone fisiche o giuridiche che commerciano un numero considerevole di questi tipi di bovini magri designate dallo Stato membro.

Tali prezzi si ottengono calcolando la media dei prezzi pagati nello Stato membro alla stessa fase del commercio all'ingrosso, al netto dell'IVA, per il tipo interessato, ponderata mediante coefficienti che esprimono la proporzione relativa delle diverse qualità di bovini magri definita dallo Stato membro e l'importanza relativa di ciascun mercato.

3. Ai fini del presente articolo, si intende per:

- a) «giovani bovini magri» i bovini maschi e femmine di età pari o superiore a 6 mesi ma inferiore a 12 mesi, acquistati dopo lo svezzamento per l'ingrosso;
- b) «bovini magri di un anno» i bovini maschi e femmine di età pari o superiore a 12 mesi ma inferiore a 24 mesi, acquistati per l'ingrosso.

